

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Avigliano riconosce il valore e la funzione delle organizzazioni di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne favorisce lo sviluppo e l'apporto delle stesse alle iniziative di interesse per la comunità locale.
2. Il presente regolamento stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di interesse comunale e le modalità di iscrizione all'apposito albo comunale.
3. Il presente regolamento disciplina inoltre le tipologie, le caratteristiche generali e i criteri di erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.

Articolo 2

Sezioni tematiche

1. L'albo comunale è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) associazioni di volontariato
 - b) associazioni culturali;
 - c) associazioni sportive;
 - d) associazioni di tutela ambientale.
2. Le associazioni possono chiedere l'iscrizione all'albo, indicando una o più delle suddette sezioni tematiche di attività adeguatamente documentate; nel caso d'iscrizione a più sezioni tematiche, indicano quella prevalente.

Articolo 3

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Per poter essere iscritte all'albo, le associazioni devono:
 - operare nel territorio del comune di Avigliano;
 - non perseguire finalità di lucro;
 - prevedere la non remunerazione delle cariche associative e degli aderenti;
 - essere operanti sul territorio da non meno di un anno;
 - essere costituite da non meno di dieci iscritti.
2. Vengono inserite di diritto nell'albo, qualora lo richiedano espressamente, specificando gli estremi del decreto regionale, le associazioni di volontariato, con sede in Avigliano, iscritte al registro regionale del volontariato o iscritte in ulteriori registri previsti dalle leggi regionali nell'ambito delle finalità del presente regolamento.

Articolo 4

Procedimento per l'iscrizione

1. L'ufficio responsabile del procedimento di iscrizione all'albo è l'Ufficio cultura del Comune.

2. La richiesta di iscrizione va redatta in carta semplice su modulo predisposto dal competente Ufficio comunale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto, adottati anche da organi superiori delle associazioni locali, qualora le stesse risultino affiliate ad altre associazioni, enti o istituzioni di rilevanza provinciale, regionale o nazionale;

b) atto di conferimento delle cariche associative;

c) dichiarazione con cui l'associazione si impegna a:

- svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e degli atti amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento comunale di intervento a favore di enti ed associazioni o in altro analogo testo adottato dal Comune;

- collaborare, ove richiesto e compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione, con l'amministrazione comunale per la realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni promosse e/o patrocinate dalla stessa.

- autorizzare il trattamento di tutti i dati che l'amministrazione comunale riterrà utile acquisire per le finalità di cui al presente regolamento.

3. Il funzionario responsabile esamina le domande con la relativa documentazione e, accertata la presenza dei requisiti richiesti, sottopone alla Giunta comunale la proposta di deliberazione per l'iscrizione all'albo.

4. Il termine del procedimento è fissato in sessanta giorni e decorre dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 5

Aggiornamento

1. Entro il 30 Giugno di ogni anno le associazioni iscritte all'albo presentano, pena la cancellazione dall'albo, la seguente documentazione:
 - rendiconto finanziario dell'anno precedente;
 - programma delle attività svolte nell'anno precedente.
2. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede legale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.
3. Le associazioni che per due anni consecutivi non dimostrano di aver svolto alcuna attività sono cancellate con apposito provvedimento.

Articolo 6

Attività propositiva e consultiva delle associazioni

1. Al fine di sviluppare i rapporti con l'amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, le associazioni iscritte all'albo possono presentare istanze, petizioni, proposte di deliberazione e/o modifica di atti amministrativi in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, ambientale, di volontariato, del tempo libero e didattico – educativo.
2. L'amministrazione comunale può chiedere specifici pareri alle associazioni iscritte all'albo su materie di loro competenza: cultura, sport, volontariato, ambiente e salute, tempo libero, didattico – educativo, proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per interesse pubblico.
3. L'amministrazione comunale può altresì stipulare convenzioni, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Utilizzo di immobili comunali

1. Le modalità e i criteri per l'assegnazione alle associazioni iscritte all'albo di immobili di proprietà del Comune sono fissati dal Consiglio comunale, con l'osservanza dei seguenti criteri di preferenza:
 - utilizzo da parte di reti di associazioni;
 - svolgimento da parte delle associazioni di attività o iniziative inerenti contesti che, per specifiche e contingenti situazioni, presentano carattere di forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale e culturale;
 - comprovata continuità nello svolgimento dell'attività associativa nel corso degli anni precedenti.